

CONTENZIOSO

Notificazione della sentenza e termine breve di impugnazione

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Controlli e accertamenti: rimedi alternativi al contenzioso

Scopri di più

In tema di **notificazione** degli **atti processuali** nel giudizio tributario, l'[articolo 17, D.Lgs. 546/1992](#), detta le regole riguardanti il “**luogo**” in cui tale attività deve essere eseguita.

In particolare, la disposizione citata, al **comma 1**, stabilisce che le **notifiche** sono fatte: “[...] **salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio[...]**”.

Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 7059/2014, Cassazione n. 3795/2016, Cassazione n. 27420/2017 e Cassazione n. 16554/2018), la **consegna “in mani proprie” “rappresenta [...] la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere”**.

In tale contesto, un’interessante **questione pratica** - che si è posta nell’esercizio della professione di difensore tributario - è se la **notifica della sentenza di primo grado**, effettuata direttamente presso la **sede dell’Agenzia delle entrate-Riscossione**, a mani di **persona addetta al ritiro**, anziché nei confronti del procuratore costituito nel giudizio di primo grado, fosse idonea a far decorrere il c.d. **termine breve di impugnazione**, ai sensi dell'[articolo 51, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#).

Si deve premettere che nel **rito tributario** occorre considerare, anzitutto, il **principio di diritto** – enunciato, in particolare, dalle **Sezioni Unite**, nella Sentenza n. 8053/2014 e sentenza n. 14916/2016 (le quali hanno trovato poi ampio consenso nella giurisprudenza successiva) - secondo cui le disposizioni dell'**articolo 1, comma 2, e articolo 49, comma 1, D.Lgs. 546/1992**, relative al processo e alle impugnazioni in generale, istituiscono un’autentica **specialità del processo tributario**, sancendo la **prevalenza della norma processuale tributaria**, ove esistente, **sulla norma processuale ordinaria**, la quale, pertanto, si applicherà in via del tutto sussidiaria, oltre che nei limiti della sua compatibilità.

Tale specialità si riverbera sull'**individuazione delle norme**, alle quali occorre fare riferimento in materia di **notificazioni** e, in particolare, per quanto qui rileva, di **notificazione della**

sentenza di merito, ai fini della decorrenza del **termine breve** per impugnare.

Detto ciò, nel **processo tributario**, la **notificazione** della **sentenza** – dalla cui data decorre il termine breve per l'appello, ai sensi dell'[articolo 51, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#) – è regolata dall'[articolo 38, D.Lgs. 546/1992](#). Esso, nella formulazione originaria, prevedeva solo che la **notificazione** della **sentenza** dovesse avvenire ai sensi dell'[articolo 137 e ss. c.p.c.](#)

Il citato [articolo 38, D.Lgs. 546/1992](#), fu poi **novellato** dall'[articolo 3, D.L. 40/2010](#), che ebbe ad **estendere** alla notificazione della sentenza le **regole generali** previste nel **processo tributario**, in materia di **notificazioni**, mediante espresso rinvio all'[articolo 16 D.Lgs. 546/1992](#).

Ora, in tema di **notificazioni** nel **processo tributario**, il citato [articolo 16, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#), in primo luogo rinvia, a sua volta, all'**articolo 137 c.p.c.**, fatte salve, quanto ai **luoghi** della **notificazione**, le **specifiche previsioni** di cui al citato [articolo 17, D.Lgs. 546/1992](#).

Tale rinvio, in assenza di alcuna indicazione normativa di segno contrario – ed assodata la prevalenza delle norme processuali del D.Lgs. 546/1992 su quelle contenute nel codice di rito, anche in tema di notificazioni della sentenza (ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare) – **deve ritenersi riferito**, non solo alla necessità che la **notificazione** debba effettuarsi nel **domicilio eletto** o, in mancanza, nella **residenza** o nella **sede dichiarata** dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio, ma anche comprensivo della “**clausola di salvezza**” della **consegna a mani proprie** (Cassazione n. 21884/2022).

Va quindi affermato, senza indugio, il principio per cui nel **processo tributario** la **notificazione** della **sentenza di primo grado**, effettuata direttamente presso la **sede dell'Agenzia delle entrate-Riscossione**, a mani di **persona addetta al ritiro**, è certamente **idonea** ai fini della **decorrenza** del **termine breve** per proporre appello, a norma dell'[articolo 51, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#), in quanto l'[articolo 17 D.Lgs. 546/1992](#) fa comunque salva la **validità** della **consegna a mani proprie**, pur in presenza di **elezione di domicilio** presso il **procuratore del libero foro** (Cassazione n. 26416/2023).